

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato, nell'interesse dell'Avv. Avv. [OMISSIS], [OMISSIS], con studio in Torino, [OMISSIS], iscritta nell'Albo degli avvocati di Torino, indirizzo di posta elettronica certificata: [OMISSIS], C.F.: [OMISSIS] dall'Avv. Prof. [OMISSIS] del foro di Latina, con studio in [OMISSIS], Tel. [OMISSIS] - Fax [OMISSIS], PEC: [OMISSIS], quale difensore e procuratore speciale avverso il provvedimento disciplinare del 12.5.2023 (depositato il 22.6.2023 e notificato il 26.6.2023) emesso dalla Sezione del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

la ricorrente, avv. [OMISSIS] è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Favi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso rilasciando dichiarazioni in merito al proprio comportamento e ai fatti occorsi;

Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso in via principale per la esclusione della responsabilità della ricorrente e in via subordinata per una sanzione meno afflittiva della sospensione.

FATTO

I. La vicenda disciplinare e il procedimento innanzi al CDD.

L'avv. [OMISSIS] è tratta a giudizio ed è oggi ricorrente per i seguenti capi di incolpazione:

a) Violazione dell'art 3 comma 2 della legge 247/12, dell'art. 2 comma 1 del CDF, dell'art. 9 del CDF, dell'art. 63 comma 1 del CDF per avere l'avv. [OMISSIS], attraverso i post sulla pagina di Instagram e di Facebook di [OMISSIS] e le dichiarazioni rese in atti e interviste pubbliche, e quindi con condotte plurime, fortemente lesive dei doveri di dignità, decoro e probità, fornito alla collettività un'immagine dell'avvocatura distorta, irreale, paragonabile ad uno show di discutibile gusto, compromettendo, oltre la sua immagine personale, l'immagine dell'avvocatura con contestuale perdita di credibilità della categoria;

b) Violazione dell'art. 17 e dell'art. 35, commi 1,2 e 9 del CDF per avere l'avv. [OMISSIS], attraverso i post sulla pagina di Instagram e di Facebook di [OMISSIS] e le dichiarazioni rese in atti e interviste pubbliche, e quindi con condotte plurime, fornito informazioni equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive, non rispettose dei principi di dignità e decoro della professione, adoperato forme di pubblicità autocelebrative;

c) Violazione dell'art 13 del CDF, dell'art. 18 comma I e 57 CDF per avere l'avv. [OMISSIS], attraverso i post sulla pagina di Instagram e di Facebook di [OMISSIS] e le dichiarazioni rese in atti e interviste pubbliche, e quindi con condotte plurime prive di equilibrio e misura, sollecitato articoli ed interviste, enfatizzato la propria immagine, reso informazioni relative al procedimento disciplinare che la riguarda e a quello da lei promosso nei confronti dei membri del COA di Torino - ed in particolare per avere fornito al giornalista [OMISSIS], che l'ha pubblicato il [OMISSIS].02.22, 11 esposto da lei presentato contro il COA in pari data, per avere postato il 25.03.22 le sue deduzioni difensive del 22.03.22, il 26.03.22 l'esposto del 16.03.22 da lei presentato contro il COA e il 27.03.22 le sue deduzioni difensive del 12.02.22, articolo del quotidiano on line [OMISSIS] e cartaceo di Domenica 27 marzo

2022 , in contrasto con le regole di pacatezza, sobrietà e continenza che devono caratterizzare i rapporti con gli organi di informazione e in spregio a qualsivoglia elementare tutela del principio di riservatezza a tutela dei Consiglieri del COA che presiede al procedimento disciplinare, al solo scopo di banalizzare l' azione disciplinare, denigrare il COA di Torino, ed in particolare la Presidentessa avv. [OMISSIS], e il CDD e di pubblicizzare la propria immagine;

d) Violazione dell'art. 37 commi 1, 4 e 5 del CDF per avere l'avv. [OMISSIS], attraverso i post sulla pagina di Instagram e di Facebook di [OMISSIS] e le dichiarazioni rese in atti e interviste pubbliche e quindi con condotte plurime, per aver offerto, senza esserne richiesta, direttamente e a chiunque consulti ed utilizzi tale pagina, le proprie prestazioni professionali, per essersi fatta pubblicità avente modalità attrattive della clientela con mezzi suggestivi e incompatibili con la dignità e con il decoro della professione;

e) Violazione degli artt. 19, 63 comma 2 e 52 del CDF per avere l'avv. [OMISSIS], attraverso i post sulla pagina di Instagram e di Facebook di [OMISSIS] e le dichiarazioni rese in atti e interviste pubbliche, e quindi con condotte plurime, messo in atto tecniche non lecite per farsi conoscere e per ricavare notorietà, per distinguersi nel mondo dell'avvocatura e attirare. In maniera non consentita clientela, in particolar modo in maceria di risarcimento danni a vittime di violenza.

In Torino dal 04.01.2022 a tutt'oggi.».

Il procedimento disciplinare ha tratto origine da diverse segnalazioni pervenute sia da singoli Avvocati, sia da due Coa, quello di Torino (con un primo esposto e successive integrazioni) e quello di Cuneo, tutti relativi al contegno assunto dall'Avv. [OMISSIS] sui social media richiamati nei capi di incolpazione, e nel corso di interviste rese a stampa, web e televisioni (poi pubblicate sui medesimi social media) dal 4.1.22 al 22.11.22, data quest'ultima in cui la Sezione deliberava la citazione a giudizio. Parimenti oggetto del giudizio disciplinare sono gli atti redatti, in tale periodo, nell'interlocuzione dell'avv. [OMISSIS] con le istituzioni forensi poi diffusi mediante i suddetti social.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale – articolatasi in più udienze – sono stati acquisiti molteplici materiali ed escussi diversi testimoni e segnatamente: a) le segnalazioni del 19.5.2022 avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS], con relativi allegati, l'esposto del 31.5.22 proposto dal COA di Cuneo e le memorie difensive dell'incolpata (rese nell'ambito del procedimento n. 232/2022 poi riunito a quello oggetto dell'odierna impugnazione); b) le fotografie tratte dal profilo pubblico dell'incolpata "[OMISSIS]" sulle due piattaforme social (Instagram e Facebook) contrassegnate con le lettere da A) a L); c) i due videoclip di sigla del profilo visibili sulle piattaforme dal 5.1.22 e dal 6.6.22; d) i commenti apparsi su Instagram in

relazione ai due videoclip; e) il video postato il 12.2.22; f) l'intervista del 8.3.22 a Le Fonti TV; g) la deposizione testimoniale resa in data 21.4.23 dal teste [OMISSIS] (proced. n. 16/2022 incolpata avv. [OMISSIS]).

Venivano escussi i sigg. [OMISSIS] e [OMISSIS], social media manager dell'incolpata; il giornalista [OMISSIS]; l'Avv. [OMISSIS], titolare dello studio dove l'incolpata lavorava. L'avv. [OMISSIS], nella sua qualità di Presidente del COA di Torino esponente, regolarmente citata, non veniva escussa a causa di un impedimento istituzionale.

L'incolpata ha articolato la propria difesa attraverso memorie scritte, eccezioni preliminari e un esame dibattimentale, negando sempre gli addebiti pur non disconoscendo il materiale fotografico ed i post allegati agli esposti.

Innanzitutto al CDD, in via preliminare l'Avv. [OMISSIS] spiegava tre ordini di rilievi preliminari relativi rispettivamente a) all'incapacità a testimoniare dell'avv. [OMISSIS], Esponente nella qualità di presidente p.t. del COA di Torino con conseguente inutilizzabilità dell'esposto e relative integrazioni; b) indeterminatezza del capo di incolpazione in relazione all'estensione temporale ivi espressa; c) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, in altro procedimento disciplinate (n. 16/22 a carico dell'avv. [OMISSIS]) dal teste dott. [OMISSIS], acquisite, nell'udienza dibattimentale del 28.4.23 del procedimento a carico dell'Avv. [OMISSIS].

Nel merito, giustificava la propria condotta invocando il diritto alla libertà di espressione, sostenendo che il progetto "[OMISSIS]" fosse ispirato a serie TV come "Suits" e che la sua attività sui social fosse un modo per far conoscere la vita privata e professionale in un'ottica di modernizzazione. Sosteneva, inoltre, che l'obiettivo del profilo Instagram fosse quello di raggiungere il maggior numero di persone possibile per informare le vittime di violenza della possibilità di ottenere tutela e di aver utilizzato a tal fine immagini "accattivanti e sexy".

Inoltre, l'incolpata giustificava alcuni contenuti provocatori o ironici come una reazione polemica ("per ripicca") nei confronti delle critiche ricevute dai "social haters" e alla volontà di infastidire i vertici del COA di Torino, in particolare la Presidente, dopo la fuga di notizie relativa alla sua convocazione. Specificava inoltre di non aver mai percepito compensi per le pubblicazioni sui social e che, anzi, il progetto le era costato molto in termini di spese per social media manager e video editor, pagati dal padre poiché lei era una "figlia unica ed iperviziata".

All'esito del dibattimento il Consiglio di disciplina, disattese le eccezioni della difesa, riteneva provati i fatti oggetto dell'incolpazione, sotto il profilo materiale e soggettivo, e accertava la responsabilità disciplinare dell'incolpata irrogandole la sanzione della sospensione per mesi 15.

Circa le eccezioni preliminari, in particolare, il CDD specificava come gli esposti rientrassero nel materiale utilizzabile ai fini della decisione indipendentemente dalla conferma in udienza dell'esponente, nel caso di specie, la Presidente del COA di Torino, ritualmente citata ma non escussa per concomitanti impegni istituzionali senza che la circostanza inficiasse il valore probatorio dell'esposto. Il CDD dichiarava altresì regolarmente acquisita la deposizione resa dal teste [OMISSIS] nel procedimento disciplinare a carico dell'Avv. [OMISSIS], né fondata l'eccezione relativa alla mancanza di contraddittorio atteso che la difesa dell'incolpata [OMISSIS] aveva scelto di non escutere il teste – anch'egli citato per il giudizio disciplinare – a differenza di quanto fatto per altro testimone ([OMISSIS]). Infine, il CDD rigettava l'eccezione relativa all'indeterminatezza del capo d'incolpazione, atteso che la definizione temporale dell'illecito *'dal 04.01.2022 a tutt'oggi'*, mirava a contestare una condotta continuata, limitandola alla data di conclusione della fase istruttoria (22.11.2022), ossia al momento in cui, dopo aver esaminato il fascicolo e il contenuto dei profili social fino a quella data, la Sezione del CDD aveva deliberato il rinvio a giudizio.

Nel merito, il CDD riteneva in primo luogo provato l'elemento soggettivo delle condotte contestate, non potendo queste essere scriminate dalla reazione avuta dall'avv. [OMISSIS] a seguito della fuga di notizie relativa alla sua convocazione per il giorno 17.1.22 innanzi al COA di Torino. Secondo il Giudice disciplinare non sarebbe giustificabile, anche a fronte della detta circostanza, la condotta sprezzante tenuta dall'avv. [OMISSIS] nei confronti della Presidente del COA di Torino. Allo stesso modo il CDD afferma che sarebbero emersi più elementi (richieste di contatti con la stampa) dai quali trarre la conclusione che l'avv. [OMISSIS] avrebbe cavalcato la notizia per accrescere la popolarità sui social, come aveva anche affermato il dott. [OMISSIS] nella sua deposizione.

Nel merito il CDD ha osservato quanto segue.

1. Quanto alla condotta di cui capo A), relativa alla violazione dei doveri di dignità, decoro e probità, il CDD ha ritenuto che l'intera iniziativa "[OMISSIS]" sconti l'«originario errore di fondo» volto a trasformare la professione legale in uno "show" o una "fiction" (stile serie TV americana), come evidenziato dalla stessa intitolazione del profilo ([OMISSIS]) dell'incolpata. Il profilo, continua il CDD, dopo una fase iniziale dove venivano pubblicate foto che non avevano destato criticità deontologiche, si era poi arricchito di *"immagini del tempo libero atte a destare attrazione fisica, con esposizione del corpo delle due professioniste, quali l'immagine ripresa in data 8.1.22 alle Terme di Sestriere, con generosa esposizione delle forme, quella di Madonna di Campiglio e postata il 9.1.22 (peraltro, a differenza di quanto riportato nell'hashtag, non inerente l'avv. [OMISSIS], ma la sorella di*

quest'ultima), quella ripresa alle Terme di Torino e postata il 16.1.22", le quali erano ampiamente criticate dagli utenti che non riconoscevano l'avvocatura nei contesti in cui era rappresentata dall'incolpata. Il CDD quindi si sofferma su tre pubblicazioni in particolare:

- *la foto postata in data 1.3.22 che ritrae l'avv. [OMISSIS] inginocchiata sotto la scrivania dell'attuale collega di studio, titolare dello stesso, seduto a gambe aperte, con il viso dell'incolpata rivolto verso il basso ventre di detto collega (post con didascalia differenziata sui due social ("Tranquilli, mi era solo caduta la Montblanc" su Instagram e "Tranquilli, mi era solo caduta una graffetta" su Facebook));*
- *la foto postata in data 11.9.22 su Facebook (doc. H) e quella postata in data 1.10.22 su Instagram (doc. I) che ritrae l'avvocato [OMISSIS], in bagno, mentre indossa il solo capo inferiore di biancheria intima, dunque in nudo quasi integrale, peraltro non frontale ed in parte celato (post, quello di Instagram, con la didascalia: "E poi dite che non lavoro mai");*
- *il nuovo video di presentazione del canale social [OMISSIS], sostitutivo del precedente, quindi con la sola avv. [OMISSIS], senza la collega, pubblicato il 6.6.22, con il motto "Un avvocato e la sua vita", con i richiami "[OMISSIS]", in cui compaiono numerose immagini ammiccanti dell'avv. [OMISSIS], una in posa (sdraiata supina) del tutto inconferente con l'attività professionale, almeno altre quattro ritraenti l'avvocata nello studio legale, in immagini volutamente accattivanti. Inoltre, si ritrova un'immagine, con pretenziosità erotiche, che ritrae l'incolpata da tergo, a schiena nuda e con la toga reclinata all'altezza dei fianchi (già postata il 18.5.22 con scritta sovrimpressa).*

Secondo il CDD attraverso le dette pubblicazioni sui social e interviste "le condotte sono state gravissimamente lesive dei doveri di dignità e decoro. Hanno fornito un'immagine fortemente distorta dell'avvocatura, determinandone rilevante perdita di credibilità e prestigio. Con i propri comportamenti nella vita privata l'incolpata ha inclinato non solo la propria reputazione, ma ha gravemente compromesso l'immagine della professione forense. L'affidamento dei terzi riguardo l'avvocatura, nell'ambito di una platea quanto mai vasta, è stato quanto mai vulnerato. Purtroppo, sono fioriti numerosi commenti, sempre leggibili, sul profilo social Instagram, in conseguenza della condotta social dell'avv. [OMISSIS], sullo stato di sfacelo dell'avvocatura e sul relativo, asserito, bassissimo livello generale".

Secondo il CDD, l'immagine dell'incolpata con la toga reclinata all'altezza dei fianchi e la schiena nuda sarebbe già di per sé di rilevante gravità deontologica, tenendo conto del

significato profondo connesso alla toga che invero è stata utilizzata come indumento qualsiasi per realizzare un'immagine erotica.

Allo stesso modo il CDD ha ritenuto che il post del 18.5.22 e la nuova sigla del 06.06.22, contenente l'immagine sopra rappresentata, integrassero gravissima violazione dei parametri deontologici della dignità e del decoro. Di poi il CDD ritiene avere rilievo deontologico la foto dell'incolpata inginocchiata sotto la scrivania con il volto proteso verso le gambe aperte del collega, essendo *“enormemente offensivi, svilenti e lesivi del prestigio di tutta l'avvocatura e di quella femminile in particolare”*. Infine, il CDD afferma che le ulteriori immagini pubblicate, ove l'incolpata si espone in perizoma, in bagno, fra codici e personal computer, ledono *“enormemente il prestigio sociale della classe forense, la quale, tradizionalmente e comunemente, è espressione di serietà, per l'espletamento della fondamentale, ma delicata, funzione della difesa del cittadino. Il meta-messaggio trasmesso, oltre a quello diretto della nudità ed indiretto mirato a contestare chi l'avrebbe additata come “scansafatiche” svilisce l'importanza delle questioni giuridiche sottoposte ad un legale, che potrebbe permettersi, secondo l'impostazione edonistica fornita dall'odierna incolpata, di trattarle in un luogo non consono (il bagno), in compagnia di una bottiglia di champagne”*.

Con riferimento al medesimo capo, inoltre, il CDD riscontra una violazione dei doveri di probità nella gestione dei costi e della relativa fatturazione concernenti il profilo sociale, imputati a terzi per espressa ammissione dell'incolpata, ritenendo tali condotte – che rileverebbero «di per sé in termini di avvertimento» - rilevanti in «rapporto all'art. 9 comma 2 CDF».

Il CDD conclude, dunque, con l'affermazione della responsabilità dell'incolpata per violazione degli artt. 3, co 2 L.P., artt. 2 co 1 e 9 L.P. nonché dell'art. 63 co 1 CDF sulla scorta delle pubblicazioni analizzate che non rappresenterebbero una modalità di libera espressione delle proprie opinioni visto che *“la libertà d'espressione su profili social business di tipologia legale dovrà invece sempre preservare le esigenze indefettibili dell'avvocatura, come categoria, di proporsi pubblicamente in modo sobrio e serio”*.

2. Quanto alla condotta di cui capo B), assunta in violazione degli artt. 17 co 2 e 35 co 1, 2 e 9 CDF, facendo ricorso a pubblicità ingannevole e autocelebrativa, il CDD sottolinea la distorsione della realtà professionale realizzata dalla ricorrente che attraverso i social ha diffuso l'immagine di un avvocato di enorme successo economico e mondano (cene in ristoranti stellati, hotel di prestigio, vacanze chic), che non corrisponde al reale profilo di una "neovvocata" all'inizio della carriera che ha assunto condotte volte ad intercettare un target

elevato di clientela con messaggi suggestivi e ingannevoli sulla propria reale esperienza e posizione professionale. La conclusione raggiunta viene argomentata sulla scorta del materiale pubblicato (che rappresenta *«un'immagine di avvocato di grande successo professionale ed economico, esercitante in bell'ambiente, con arredi di pregio, con ampie possibilità di impiegare i propri redditi professionali conducendo un tenore di vita molto elevato, quindi permettendosi abiti ed accessori di gran lusso, continui pranzi e cene in ristoranti stellati o comunque sempre di alto livello, soggiorni in alberghi di prestigio, continui week end e vacanze in località turistiche considerate chic e quotate, in via meramente esemplificativa, fra le tante, da Sestriere a Courmayeur, da Alassio a Gallipoli a Formentera*) incoerente con la realtà oggettiva emersa nel corso del dibattimento (*«posto che trattasi in realtà di neoavvocata, iscritta all'Albo appena dal 14.12.20, pertanto verosimilmente (l'incolpata in sede di esame dibattimentale non ha inteso precisare l'entità del volume d'affari denunciato per il suo primo anno di esercizio, il 2021) con redditi professionali modesti, pur valutandosi, da un lato, che l'incolpata ha rappresentato di avere propri clienti e di ricevere incarichi legali da società del padre, ma anche, dall'altro, che il pregresso dominus avv. [OMISSIS] ha dichiarato in dibattimento che "l'avv. [OMISSIS] nel 2021 e inizio 2022 era assolutamente all'inizio, con necessita di apprendere i rudimenti della professione e di affiancarsi ad avvocati più esperti, senza disporre, nello studio in questione, di pratiche proprie"*).

3. Quanto alla condotta di cui capo C), e, dunque, ai rapporti intrattenuti con la stampa, alla violazione del riserbo e ai rapporti con le Istituzioni forensi, il CDD osserva in primo luogo come l'incolpata avesse ammesso di aver pubblicato contenuti provocatori "per ripicca" contro il COA di Torino e la sua Presidente, trasformando un procedimento disciplinare (che dovrebbe essere riservato) in un evento mediatico. In questo contesto gravissima si è ritenuta la pubblicazione sui *social* degli atti del procedimento disciplinare (esposti e deduzioni difensive), come pure gravissime l'illecita registrazione di un colloquio confidenziale con un giornalista e le dichiarazioni denigratorie rese pubblicamente contro il suo *ex dominus* di studio.

il CDD osserva in particolare che *“Il vaglio dibattimentale ha fornito conferma di risultanze della sede istruttoria, circa plurime condotte dell'incolpata prive di equilibrio e misura nel rapporto con la stampa ed i media in genere. Essa ha sollecitato articoli ed interviste; vi è stato un suo bulimico rapporto con i media, dalla tradizionale stampa, a televisione, radio, web. Conseguentemente ne è scaturito un numero rilevantissimo di interviste, totalmente inusuale costituente completo fuor d'opera per qualsivoglia avvocato. [...] “L'incolpata ha*

altresì reso pubblicamente informazioni relative al procedimento disciplinare che la concerne ed a quello da lei promosso nei confronti dei membri del COA, con rilevante violazione dei doveri di discrezione e riservatezza; caratterizzanti per antonomasia la materia disciplinare forense. Ha fornito in particolare al Corriere della Sera notizie dei due procedimenti disciplinari in questione, che sono state conseguentemente pubblicate. Addirittura, il giorno stesso della proposizione ha fornito al giornalista [OMISSIS], di tale quotidiano, copia del proprio esposto al COA (così l'incolpata nell'esame dibattimentale: "In data 15/02/22 gli feci vedere il contenuto dell'esposto, visto che non ne era a conoscenza ") il che è condotta gravemente stigmatizzabile e sanzionabile dal punto di vista deontologico".

Quanto ai rapporti con le Istituzioni forensi il CDD osserva come *"L'avv. [OMISSIS] ha banalizzato e deriso ruoli e funzioni. Essa ha violato il dovere di collaborare con le Istituzioni forensi, adottando invece condotta ambivalente ed insincera, come quando ha sottoscritto il verbale in data 17.1.22 in cui si impegnavo a non sbagliare ulteriormente, salvo porre nel nulla il vincolo assunto presso il COA sostanzialmente già nell'immediatezza (con ciò violando i precetti di cui agli artt. 19 e 71 comma 1 CDF). Del resto in precedenza aveva denigrato la Presidente del COA, avv. [OMISSIS], dichiarandosi stupita con la stampa che un personaggio importante perdesse tempo per (ritenute dall'incolpata) futilità. Il tutto anche utilizzando con la stampa linguaggio totalmente inappropriato ("is too much") ed irrispettoso verso l'istituzione forense del COA di appartenenza (ergo con integrazione, nella circostanza, di violazione dell'art. 19 CDF). [...]*

Ha poi financo potenzialmente diffamato una pluralità di consiglieri, avendo presentato, il 15.2.22, esposto disciplinare contro l'intero Consiglio, ovvero contro tutti i consiglieri, pur nel presupposto, dichiaratole confidenzialmente dal giornalista [OMISSIS], che solo da un consigliere, di sesso maschile, fosse trapelata la notizia dell'incontro del 17.1.22 presso il COA con i relativi vertici. È stato eseguito un vero attacco frontale all'istituzione forense, il COA torinese, ovvero proprio l'ambito di propria primaria operatività e di appartenenza".

4. Accorpate le condotte descritte sub_D ed E dell'incolpazione, infine, il CDD, ha valutato sussistente la violazione dell'art. 37 ritenuti provati comportamenti finalizzati a ottenere incarichi in modo non consentito e in particolare, utilizzando i social per attirare vittime di violenza, offrendo loro vantaggi economici (come l'assenza di oneri salvo risarcimento ottenuto) per indurle a conferire il mandato. La motivazione rileva che tale tecnica abbia avuto successo, poiché l'avvocata ha ammesso in udienza di aver acquisito circa 8 o 9 clienti proprio grazie all'attivazione del profilo social.

5. Accertata la responsabilità disciplinare, il CDD ha proceduto, ex art. 21 comma 2 CDF ad irrogare un'unica sanzione, pari a quindici mesi di sospensioni, assorbendo nella maggiore le minori, in rapporto alla consistente pluralità di violazioni deontologiche integrate, passando in ogni caso in rassegna le singole violazioni riscontrare.

In esito, bilanciando la pluralità delle condotte, la pervicacia con la quale sono state poste in essere e la totale assenza di resipiscenza con gli elementi attenuanti emersi individuati come segue. Trattandosi *“di giovane professionista, desiderosa, a quanto afferma e ribadisce, di esercitare con impegno la professione intrapresa. Si intende valutare positivamente tale proposito, posto che questo collegio ha colto, appunto, moti di sincerità nel modo di interfacciarsi dell'incolpata in sede dibattimentale. Inoltre si reputa di dover in qualche modo valutare nell'operare il trattamento sanzionatorio, senza affatto giustificarle, che alcuna fra le condotte ascritte potrebbero essere state espressione, sul piano psicologico, di una, certamente del tutto impropria, reazione ad evento percepito quale torto subito. In particolare, si valuta la giovane età (che in qualche misura si reputa di dover sempre considerare, quale circostanza ex art. 21 comma 3 CDF, in chiave attenuativa, poiché la violazione deontologica dell'avvocato esperto di regola va maggiormente stigmatizzata) e l'assenza di precedenti disciplinari”*.

II. L'odierno giudizio.

Avverso il provvedimento del CDD è stato proposto rituale ricorso con il quale la ricorrente chiede il proscioglimento dai fatti addebitati e, in via subordinata, l'applicazione di sanzione meno afflittiva.

In via istruttoria si chiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dinanzi al CNF tramite l'escussione dei seguenti testi: i) del giornalista [OMISSIS] in merito ai tempi e modalità di incontro con la [OMISSIS], ii) dell'Avv. [OMISSIS], presidente del COA di Torino, in merito agli esposti presentati, iii) degli Avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS] in merito allo stato d'animo dell'incolpata a seguito della fuga di notizie da parte del COA di Torino, iv) dell'avv. [OMISSIS] in merito alla nascita, contenuti e finalità del profilo [OMISSIS], v) dell'Avv. [OMISSIS] in merito alla conoscenza dei fatti di cui all'incolpazione, vi) dell'Avv. [OMISSIS] in merito alla foto dall'avv. [OMISSIS] posta inginocchiata sotto la scrivania e vii) dell'Avv. [OMISSIS] in merito al ruolo avuto nella gestione del profilo [OMISSIS].

Il ricorso, dopo un'ampia è articolata premessa in cui si contestano l'impostazione della decisione e taluni vizi procedurali, si articola in sei motivi, suddivisi in base ai capi di incolpazione.

In particolare, in premessa, la Difesa sostiene che il provvedimento impugnato sia basato su una visione anacronistica della professione forense e che il CDD si sia concentrato più sullo strumento utilizzato (i social network) che sul contenuto reale delle condotte, finendo per "criminalizzare" l'uso dei nuovi mezzi di comunicazione che sono ormai espressione della personalità e della quotidianità dell'individuo. Secondo la ricorrente, il mero ricorso di mezzi leciti di comunicazione non può essere sanzionato solo perché l'agente è un avvocato.

La difesa sostiene inoltre che ostentare bellezza, eleganza o il possesso di beni di lusso appartenga alla sfera privata dell'individuo e non possa costituire un illecito disciplinare, a meno di non voler trasformare la deontologia in un sindacato morale sulla vita dei singoli. La Difesa nega che le immagini diffuse possano ledere l'affidamento dei terzi nell'Avvocatura, definendo "congetturale" l'idea che un'immagine sexy o provocatoria possa far dubitare della preparazione tecnica di un professionista.

In via di primo inquadramento, in premessa, si qualificano molte delle condotte contestate come una reazione difensiva dell'incolpata a seguito di una "fuga di notizie" dal COA di Torino che aveva esposto l'incolpata alla pubblica denigrazione. La pubblicazione di atti del procedimento (esposti e deduzioni) viene, dunque, ascritta legittimo esercizio del diritto di critica e di difesa, sostenendosi che non esista un dovere di segretezza assoluto su atti che riguardano la propria persona.

Sempre in premessa, si contesta la nullità dei capi di incolpazione che utilizzano la locuzione "a tutt'oggi", sostenendo che ciò impedisca all'incolpata di conoscere con esattezza i confini dell'accusa. Si contesta la violazione del principio di correlazione, in quanto il CDD avrebbe ritenuto integrate violazioni di articoli del Codice Deontologico (artt. 16 e 19) che non erano stati formalmente contestati nel capo di incolpazione.

Sempre in premessa si reitera l'eccezione relativa all'acquisizione di testimonianze rese in altri procedimenti senza contraddittorio (come quella di [OMISSIS]) e l'utilizzo degli esposti del COA senza che gli esponenti (in particolare la Presidente [OMISSIS]) siano stati escussi in dibattimento.

Infine, la premessa evidenzia una contraddizione logica nel ragionamento del CDD: da un lato si sanziona l'ostentazione del lusso come "offensiva" per il decoro, ma dall'altro la si usa per configurare l'accaparramento di clientela, definendola "altalenante".

- Primo motivo (Capo A): *Errata interpretazione ed applicazione dell'art. 3 comma 2 L.P. e degli artt. 2 comma 1, 9 comma 2 e 63 comma 1 CDF.* Oltre a denunciare l'insussistenza

della violazione per assenza di elementi oggettivi e soggettivi, nel contesto di tale motivo la difesa contesta la violazione del principio della correlazione tra accuse e decisione per fatti non descritti nel capo di incolpazione; la nullità dei capi di incolpazione per indeterminatezza del profilo temporale ("dal 4.1.2022 a tutt'oggi"); l'inutilizzabilità di determinati atti (esposti e testimonianze assunte in altri procedimenti senza contraddittorio); Il travisamento del fatto; la motivazione illogica e congetturale degli addebiti.

- Secondo motivo (Capo B): Errata interpretazione ed applicazione degli artt. 9, 17 comma 2 e 35 commi 1, 2 e 9 CDF. Anche con riferimento a tale capo si contesta il travisamento del fatto, la motivazione illogica e l'insussistenza della violazione per mancanza di elementi tipici.

- Terzo motivo (Capo C): Errata interpretazione ed applicazione degli artt. 18 comma 1, 57 comma 1, 19, 52, 63 comma 1 e 71 comma 1 CDF. Anche in questo caso viene eccepita la violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, il travisamento del fatto e l'illogicità della motivazione.

- Quarto e quinto motivo (Capi D ed E): Errata interpretazione ed applicazione degli artt. 19, 37, 52, 63 comma 1 CDF. La difesa sostiene l'insussistenza della violazione deontologica (accaparramento di clientela) per mancanza di elementi oggettivi e soggettivi.

- sesto motivo (Trattamento sanzionatorio). Viene contestata, in quanto asseritamente apodittica, l'individuazione e la quantificazione della sanzione (15 mesi di sospensione). Si censura l'irragionevole aumento per la continuazione e si richiede un trattamento più mite, contenuto nei minimi edittali.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va parzialmente accolto con conseguente rideterminazione della sanzione.

2. In via preliminare, il Collegio rigetta le richieste istruttorie, ritenendo le prove richieste superflue ai fini della decisione: con riferimento all'escussione del giornalista [OMISSIS] perché già escusso e ritenendo le dichiarazioni rese oltre modo chiare; quanto all'escussione dell'Avv. [OMISSIS], per le ragioni che si illustreranno con riferimento al simile punto di doglianza del ricorso; per l'escussione degli Avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS], risultando valutato lo stato d'animo della ricorrente, peraltro dalla stessa più volte dichiarato, anche attraverso documenti video acquisiti e rinviando alle motivazioni dell'analogha doglianza; per l'avv. [OMISSIS] le dichiarazioni della stessa appaiono superflue e non rilevanti per la decisione; per quelle dell'avv. [OMISSIS], lo stesso è già stato escusso e non

si ravvisano, né vengono indicate le ragioni di una nuova escussione; anche la deposizione dell'avv. [OMISSIS] appare superflua, risultando i fatti contestati alla ricorrente dalla fotografia che lo ritrae. Infine, la gestione del profilo è stata più volte illustrata anche dalla ricorrente nelle modalità, negli scopi ed è indirettamente chiarita dai documenti video e fotografici.

3. Prima di entrare nel merito vanno analizzate le questioni preliminari sollevate dalla Difesa.

Va rigettata, in primo luogo, la censura relativa all'indeterminatezza delle contestazioni con riferimento all'arco temporale indicato – *i.e. «dal 4.1.2022 a tutt'oggi»* - ritenuta lesiva del diritto di difesa della ricorrente, impossibilitata ad individuare le condotte oggetto di addebito e come tale idonea ad inficiare l'intero svolgimento del procedimento. Tale vizio della decisione viene richiamato in premessa, ribadito nel primo motivo ove viene definito «doglianza comune a tutti i capi di incolpazione». La Difesa sul punto argomenta nel senso che *«per difendermi correttamente devo conoscere dall'inizio la data del commesso illecito ed i suoi confini non potendo ciò essere "scoperto" solo con la motivazione del provvedimento»*.

Come anticipato, il CDD ha ritenuto che non vi fosse alcuna genericità dell'incolpazione in quanto l'individuazione della data finale riferita nella contestazione dei fatti non poteva che ritenersi coincidente con quella in cui la Sezione, dopo aver esaminato il fascicolo e le memorie, aveva deciso per il rinvio a giudizio disciplinare dell'incolpata. La motivazione del CDD merita di essere confermata e il motivo rigettato. È la stessa locuzione utilizzata nel capo di incolpazione che suffraga la motivazione del CDD in quanto l'espressione "a tutt'oggi" non può che essere riferita alla data in cui l'incolpata è venuta a conoscenza dell'incolpazione per come approvata e per la quale è stata tratta a giudizio.

Salvo quanto si dirà specificamente per alcune violazioni imputate all'incolpata ma non correttamente contestate, nel caso di specie dalla lettura delle contestazioni, dallo svolgimento dell'istruttoria e dagli atti acquisiti –per come già ampiamente ripercorsi nella parte in fatto – emergono con chiarezza i «confini» delle condotte contestate sulle quali la ricorrente ha avuto ampia possibilità di controdedurre, sia con le puntuali memorie difensive, sia nel corso del dibattimento.

La Difesa ha, dunque, potuto interloquire senza alcuna limitazione affrontando il merito delle singole contestazioni, condotte e porzioni di condotte indicate nei capi di incolpazione. Ha perciò esercitato efficacemente il diritto alla difesa tanto da riproporre in questa sede censure in gran parte analoghe a quelle svolte in prime cure e ivi rigettate. D'altronde,

secondo giurisprudenza costante, «*L'addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell'incolpazione, l'interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese*» (tra le più recenti, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 dell'11 aprile 2025; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 4 aprile 2025, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 13 maggio 2024, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 9 febbraio 2023).

Le ulteriori eccezioni procedurali anticipate nella premessa del ricorso verranno esaminate nel contesto dei singoli motivi di censura in cui vengono specificamente riproposte.

4. Quanto alle censure articolate con il primo motivo e riferite al Capo a) dell'incolpazione, si statuisce quanto segue, affrontando le singole doglianze nell'ordine logico loro proprio.

a) La Difesa ha innanzitutto censurato la decisione del CDD nella parte in cui ha ritenuto di basare la propria decisione: *i)* sulle dichiarazioni rese dal dott. [OMISSIS] quale teste in altro procedimento disciplinare senza consentire il contraddittorio con questo nel corso del dibattimento e *ii)* sugli esposti e successive integrazioni depositati, nonostante l'esponente non avesse confermato il contenuto in sede dibattimentale.

Le doglianze relative all'utilizzabilità delle dichiarazioni del Dott. [OMISSIS] per come tratte dal verbale di altro procedimento disciplinare vanno rigettate in quanto va ribadito che nel procedimento disciplinare non vige il principio della tassatività della prova, nè il mezzo istruttorio di cui trattasi può reputarsi illecito o illegittimo (da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (n. 296 del 24 ottobre 2025). Inoltre, come osservato dal CDD, la cui motivazione si condivide e conferma, l'assunzione dello stesso a materiale istruttorio non ha leso le possibilità difensive dell'incolpata che ben avrebbe potuto chiedere l'escussione diretta del teste, facoltà non esercitata.

Il motivo di impugnazione, peraltro, pur dilungandosi sulle ragioni dell'ipotetica illegittimità dell'acquisizione, non individua l'incidenza che le dichiarazioni avrebbero avuto sulla decisione del giudice disciplinare. Non è dimostrato in alcun modo il percorso logico che la decisione avrebbe potuto assumere senza la considerazione di tali dichiarazioni nè come le stesse condizionerebbero in maniera determinante la logicità di quanto deciso. Ad avviso di questo Giudice, le dichiarazioni del [OMISSIS] risultano marginali rispetto alle acquisizioni dibattimentali, nella loro capacità di determinazione della decisione del Cdd atteso che ad analoghe determinazioni può giungersi anche senza considerare l'elemento documentale offerto dalle dichiarazioni verbalizzate.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata escussione della Presidente dell'Ordine di Torino quale firmataria dell'esposto e delle integrazioni allo stesso, va in primo luogo richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio secondo la quale la decisione è formalmente corretta se le dichiarazioni dell'esponente, anche se non escusso in dibattimento, trovano conforto nelle risultanze documentali acquisite agli atti (da ultimo, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 23 luglio 2025; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 26 maggio 2025). Al netto delle valutazioni espresse nell'esposto, e al singolare mancato riscontro circa il coinvolgimento di altri colleghi che hanno partecipato ad alcune fotografie poi postate dalla ricorrente, i fatti in esso narrati trovano piena corrispondenza negli allegati divenuti parte del materiale documentale esaminato dal Giudice della disciplina per assumere la decisione, tanto da render superflua l'escussione dell'esponente. Ascolto che, si ribadisce, appare privo di apporto probatorio, limitandosi l'esponente a riferire rispetto a dati documentali che sono direttamente apprezzabili sia dal Giudice della disciplina sia da questo Collegio.

b) Nel merito, con il primo motivo si censura la motivazione del CDD come illogica, congetturale e anacronistica, in primo luogo là dove disconosce la natura "reattiva" della condotta della [OMISSIS], sostenendosi che i post e le interviste non fossero volti a ledere il decoro, ma rappresentassero una reazione emotiva e difensiva a un'ingiusta "fuga di notizie" e a un attacco mediatico orchestrato dal COA che aveva esposto l'avvocata alla pubblica denigrazione. La censura non merita accoglimento, atteso che ai fini dell'integrazione della condotta disciplinare rileva la "suitas" e non le intenzioni che l'hanno sostenuta. La provocazione, peraltro, non assume alcun valore scriminante, atteso che «l'Avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi da comportamenti, che siano anche solo verbalmente aggressivi e violenti. La rilevanza deontologica di tali condotte non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più possono essere valutate ai fini di una riduzione della sanzione» (da ultimo in questo senso, Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 252 del 15 settembre 2025).

Va, dunque, integralmente confermata la motivazione del CDD che ha ritenuto che seppur fosse comprensibile una reazione alla condotta del COA, quella dell'incolpata è stata di entità tale da non potersi ritenere giustificata dalla presunta fuga di notizie, avendo, tra

l'altro, sempre secondo il CDD, la stessa cavalcato il momento, pubblicando notizie sullo stato del procedimento e contattando giornalisti per dare risalto alla vicenda.

Appare quindi anche superflua l'audizione, come integrazione probatoria, di ulteriori testi circa questo stato psicologico dell'incolpata, che è ben documentato da atti già acquisiti, sia sotto il profilo dell'effettiva esistenza sia sotto il profilo della intensità. Ciò che colpisce, e in un certo qual modo che non collima con la ricostruzione che vorrebbe accreditare la ricorrente, non è tanto la reazione in sé, quanto la pubblicazione ripetuta delle notizie stampa sulla fuga di notizie. L'operato della ricorrente ha certamente determinato una cassa di risonanza alla notizia, operando in senso opposto alla doglianza oggi rappresentata come giustificazione all'operato. Tale è stata l'intensità di questi rilanci che si è portati a pensare che, al contrario di quanto affermato, la ricorrente abbia inteso proprio enfatizzare il momento e quindi ciò rende oggi solo parzialmente rilevante la considerazione degli avvenimenti come reazione ad un torto subito.

Il dovere di assumere un contegno dignitoso e consono all'appartenenza alla categoria in qualsiasi manifestazione della propria vita, priva di consistenza e rilievo anche l'argomentazione difensiva che mira a ritenere irrilevanti ai fini deontologici le condotte tenute nella propria sfera privata, riferendosi in particolare all'ostentazione di bellezza, lusso o vestiti eleganti, condotte che apparterrebbero alla libertà di espressione e che non potrebbero essere poste in correlazione automatica con l'esercizio della professione.

Il codice deontologico forense, infatti, considera la condotta complessiva e globale dell'avvocato in quanto, gli iscritti in albi hanno il dovere di comportarsi in ogni situazione, quindi anche sui *social* e nella dimensione privata, con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolgono, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della reputazione e dell'immagine dell'Avvocatura (da ultimo, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 15 luglio 2025).

Né, per le medesime ragioni, come pretenderebbe la Difesa, la condotta risulta scriminata dall'assenza di fini di lucro e di guadagni immediati derivanti dal profilo "[OMISSIS]".

Infondata, infine, appare pure la doglianza volta a prospettare come prive di idoneità offensiva le immagini con la toga e ad altre immagini "sexy", considerate condotte neutre o lecite che non possono ledere l'affidamento dei terzi nell'Avvocatura, definendosi il giudizio del CDD come un "sindacato morale" privo di base giuridica. L'oggettiva essenza dei materiali richiamati e allegati, infatti, evidenzia di per sé l'idoneità a rappresentare l'esercizio della professione forense in materia distorta e poco dignitosa.

c) Sempre con riferimento al Capo a) la difesa lamenta la nullità parziale del provvedimento poiché il CDD ha ritenuto integrate le violazioni degli articoli 16 e 19 del Codice Deontologico Forense. Tali disposizione, riguardanti rispettivamente i doveri fiscali e i rapporti con i colleghi (avv. [OMISSIS] e avv. [OMISSIS]), non erano state descritte né contestate nel capo d'accusa originario.

La censura merita accoglimento per quanto segue.

Il CDD non si riferisce mai all'illecito di cui all'art. 16 del CDF, espressamente dichiarando (a pag. 30 della decisione) di non aver elementi per ritenerne la configurabilità ma considera che il disordine emerso dalle dichiarazioni dell'incolpata circa la fatturazione anche in capo alle Società del padre di costi sostenuti in proprio, appaia non conforme ai doveri generali di cui agli artt. 2 e 9 CDF. La considerazione è ripetuta in sede di determinazione della sanzione, là dove il CDD osserva che «In rapporto all'art. 9 comma 2 CDF si reputa che tale condotta rilevarebbe di per sé in termini di avvertimento».

La doglianza, dunque, coglie nel segno atteso che il profilo non è emerso nel capo di incolpazione né è riferibile alla più generale situazione di fatto in esso rappresentata.

Analogamente può dirsi per i riferimenti alla condotta tenuta nei confronti dell'Avv. [OMISSIS], *dominus*, e della collega [OMISSIS]. Il CDD richiama la scorrettezza del comportamento assunto quale lesivo del dovere di colleganza, senza che tali fatti compaiano nei capi di incolpazione.

La decisione, pertanto, va *in parte qua* riformata, non potendosi surrettiziamente ascrivere alla violazione dei doveri generali condotte relative al dovere di regolarità fiscale e ai rapporti di colleganza non espressamente contestati nei capi di incolpazione.

5. Venendo al secondo motivo di impugnazione, relativo al Capo b) della decisione con cui si contesta la violazione dei doveri di informazione sull'esercizio dell'attività professionale e la corretta informazione (artt. 9, 17 comma 2 e 35 commi 1, 2 e 9 CDF), la Difesa critica radicalmente la decisione del CDD definendone la motivazione illogica, congetturale e basata su un travisamento dei fatti. In sintesi, per la ricorrente, il CDD avrebbe trasformato un giudizio di ordine "soggettivo morale" sullo stile di vita dell'incolpata in una violazione tecnica delle norme sulla pubblicità e l'informazione forense, che invece richiederebbero un riferimento esplicito alle prestazioni legali, del tutto assente nei post censurati. Tanto la Difesa deduce dalla circostanza che l'attività social dell'incolpata (abiti di lusso, vacanze, cene o immagini "sexy") non costituisce "informazione professionale" con conseguente assenza di tipicità della condotta tanto ai sensi dell'art. 35, quanto ai sensi dell'art. 17,

disposizioni che richiedono un collegamento diretto e funzionale all'esercizio della professione che nel caso di specie mancherebbe del tutto. La conclusione sarebbe frutto di «Errore logico ("per abduzione")» fondato sulla considerazione che essendo l'incolpata un avvocato, ogni sua immagine mondana verrebbe percepita dal pubblico come un'informazione sulla sua professione. Infine, la difesa evidenzia una contraddizione insanabile tra le contestazioni di cui al capo a), ove si accusa l'incolpata di aver svilito il decoro dell'avvocatura e di cui al capo b) ove la si condanna, al contrario, per aver dato un'immagine di estremo successo economico e professionale, tale da risultare "ingannevole" per il pubblico. Secondo la ricorrente, o una condotta è denigratoria o è esaltante: sanzionare lo stesso comportamento per entrambi i motivi sarebbe logicamente incoerente. Al contrario, emendando il ragionamento da tali errori logici, l'incolpata non avrebbe fatto altro che rappresentare circostanze reali: pur essendo una «neoavvocata», [OMISSIS] frequenta effettivamente quei luoghi e possiede quegli oggetti, sicché l'eventuale deduzione di un potenziale cliente che associa la ricchezza alla bravura professionale è considerata una congettura dell'osservatore e non una condotta ingannevole della professionista.

Le censure sono destituite di fondamento e il percorso logico seguito dal CDD di Torino merita di essere confermato. Come già specificato, l'appartenenza ad una categoria professionale di rilevanza costituzionale sottopone l'avvocato al rispetto di canoni di dignità e decoro in ogni ambito della propria vita soprattutto ove questi vengano associati all'esercizio della propria professione. Il nome dei diversi profili social (*dclegalshow*) e la descrizione offertane, l'utilizzo sugli stessi di immagini della toga, dei codici, i riferimenti alle giornate di lavoro, associano senza alcun dubbio il tenore e lo stile di vita dell'incolpata alla professione svolta. La volontà di emergere e farsi notare, attraverso i contenuti social tra i tanti professionisti che esercitano la professione è stata, peraltro, ammessa dalla ricorrente nel corso delle audizioni. Tali finalità, come pure il diritto di rappresentare sé stessi liberamente sono evidentemente garantiti all'Avvocato anche *on line*, con l'eccezione di contegni che portino ad un'elusione del principio di correttezza dell'informazione e della dignità della professione.

Il rispetto dei predetti criteri è affidato all'art. 17 del Codice Deontologico, violazione contestata alla ricorrente, dal quale consegue che l'informazione - sia pur fornita indirettamente - deve rispettare la dignità e il decoro della professione e non deve mai assumere i connotati della pubblicità ingannevole, o elogiativa, come al contrario avvenuto nel caso di specie.

È, infatti, la ricorrente che ha volutamente sovrapposto il piano privato a quello professionale. Per come dichiarato dalla stessa, da ultimo anche in sede di dinanzi a questo Collegio, Ella ha inteso “*fornire una bella copertina*” attraverso le due piattaforme social ai servizi professionali che intendeva prestare. Il connubio, spesso di dubbio gusto, ha inteso rappresentare un’idea di professione legale che manifestasse, attraverso il lusso, la certezza di trovarsi innanzi ad un avvocato di successo e quindi competente. Aldilà della semplificazione del messaggio indotto - di un avvocato che manifesta il successo con il lusso - da parte della ricorrente si è inteso rappresentare l’immagine professionale anche con una serie di foto che la vedevano ritratta in abiti discinti.

La frivolezza di questi messaggi è stata tessuta insieme con la supposta idea che potessero essere accompagnati a professionalità, frutto di una visione distorta della professione. Ciò che colpisce è l’assoluta mancanza di consapevolezza del disvalore dei comportamenti, tratto che traspare anche dalle dichiarazioni oltre che dai gesti della ricorrente, che ritiene ancor oggi corretto propagandare il progetto professionale con l’esibizione della Toga su di una schiena nuda, dopo avere però rilasciato anche in sede di interviste la sua personale “vocazione” per la professione forense.

Il motivo di ricorso va pertanto integralmente rigettato.

6. Quanto alle doglianze relative al capo c), espone nel motivo n. 3 si osserva quanto segue.

Il CDD ha ritenuto che l’incolpata fosse colpevole della violazione: i) degli artt. 18 e 19 riguardo all’intervista rilasciata a Le Fonti TV in cui criticava il collega [OMISSIS] e forniva notizie personali su questo; ii) degli artt. 18 e 57 riguardo ai continui rapporti avuti con il giornalista [OMISSIS], iii) dell’art. 19 riguardante la dichiarazione di impegno rilasciata dinanzi al COA ma non rispettata, iv) dell’art. 52 riguardo all’utilizzo del termine ‘*aria fritta*’ connesso alle contestazioni disciplinari mosse e v) dell’art. 63 riguardo al mancato rispetto dell’affidamento riposto dal giornalista [OMISSIS] nel colloquio avuto con l’incolpata che invero lo registrò segretamente.

a) La difesa denuncia, in primo luogo, la parziale nullità del provvedimento poiché il CDD ha ritenuto l’avvocata responsabile della violazione degli articoli 19, 52, 63 comma 1 e 71 comma 1 del Codice Deontologico Forense (CDF) non contestati nell’incolpazione nel capo di incolpazione originario, che si limitava agli artt. 13, 18 e 57 CDF.

In merito a tale specifica censura va osservato quanto segue. Il riferimento ai colleghi [OMISSIS] e [OMISSIS] contenuti nelle motivazioni della decisione impugnata è funzionale a descrivere i rapporti dell’incolpata con la stampa, oggetto di incolpazione specifica. Quanto

all'Avv. [OMISSIS], la decisione evidenzia che l'incolpata, durante un'intervista rilasciata a *Le Fonti TV* l'8 marzo 2022, ha criticato apertamente l'operato del collega, rendendo pubbliche questioni riservate e delicate senza consentirgli il contraddittorio. Tale comportamento è stato giudicato privo di equilibrio e misura, integrando una violazione dell'art. 19 del Codice Deontologico Forense (dovere di lealtà verso i colleghi) specificamente nell'ambito dei rapporti con la stampa contestati in questo capo. Quanto alla illegittimità della considerazione autonoma di tale violazione ai fini della dosimetria della sanzione vale quanto già osservato con riferimento al capo A) per cui il motivo va accolto e la decisione riformata *in parte qua*.

Diversamente a dirsi per riferimenti all'Avv. [OMISSIS], menzionata in relazione all'esposizione mediatica della vicenda disciplinare determinata dal contegno della [OMISSIS]. In particolare, si fa riferimento alle interviste (ad esempio su *Radio Vidanetwork*) riguardanti la "fuga di notizie" relativa alla convocazione di entrambe le avvocate presso il COA di Torino il 17 gennaio 2022. Viene inoltre menzionata l'insistenza dell'incolpata con la stampa per pubblicizzare la propria scelta di proseguire con i profili social nonostante il ritiro dal progetto annunciato dalla collega [OMISSIS]. I riferimenti sono pertanto correttamente correlati ai rapporti con la stampa e, dunque, la doglianza va rigettata. Analogamente a dirsi per la pubblicazione sui propri profili Instagram e Facebook dell'esposto presentato contro i membri del Consiglio dell'Ordine di Torino e le proprie deduzioni difensive. Tali condotte, espressamente valorizzata dal CDD come lesiva della probità e del decoro (artt. 2 e 9) e dei doveri verso le istituzioni (art. 19), sono specificate nel capo di incolpazione.

b) Nel contesto del medesimo motivo, la Difesa denuncia il travisamento nell'interpretazione degli artt. 18 CDF- Rapporti con la stampa –, e 57 CDF - Attività di comunicazione.

Il CDD ha sanzionato l'avvocata per il rapporto "bulimico" con i media, privo di equilibrio e misura. In primo luogo, la ricorrente sostiene che le condotte assunte non possano essere inquadrate quali violazioni deontologiche che mirano a tutelare gli interessi della parte assistita affinché l'avvocato non ne pregiudichi la posizione con dichiarazioni alla stampa. Situazione non presente nella situazione concreta e che renderebbe più libera la condotta dell'avvocato che difende sé stesso da accuse che reputa ingiuste. La censura non coglie nel segno in quanto, con riferimento alle condotte contestate con il capo di incolpazione *sub* c) il CDD ha ritenuto disciplinarmente rilevante la diffusione, ricercata e ripetuta, di notizie «*relative al procedimento disciplinare che la riguarda e a quello da lei promosso nei confronti dei membri del COA di Torino*» fornendo alla stampa atti dello stesso, *i.e.* l'esposto del COA di Torino, le proprie note difensive ecc. Fermo restando che i precetti deontologici richiamati,

come peraltro risulta anche dal tenore letterale delle disposizioni, non vincolano l'avvocato in relazione al contegno da tenere in ordine al singolo mandato professionale assunto bensì più in generale impongono di improntare i rapporti con gli organi di stampa a correttezza e continenza. Nel caso di specie, i contenuti diffusi e le affermazioni rese ledono, come ben evidenziato in motivazione dal CDD, la credibilità stessa delle Istituzioni forensi, nella specie "controparte" della ricorrente, cui vengono attribuite anche in modo denigratorio, comportamenti censurabili. Non l'espressione «aria fritta» priva di valore denigratorio, ma per esempio a Radio 24, riferendosi ai membri del COA, la [OMISSIS] ha dichiarato: «loro sono lì a pontificare chi mandare alla gogna e chi no quando sono i primi ad infangare le norme». Nell'intervista a Radio Vidanetwork, ha usato termini molto duri parlando di «marciume del sistema», «sono loro i primi a commettere degli illeciti», ipotizzando peraltro un abuso dei poteri disciplinari.

Si tratta di condotte che con tutta evidenza assumono rilevanza disciplinare per il contesto e i contenuti.

c) La difesa, poi, ripropone gli argomenti già spesi in precedenza relativi alla natura reattiva della propria condotta, del diritto a difendersi da accuse capziose e infondate. Sul punto oltre a richiamarsi quanto già osservato circa il valore della provocazione, non può che ribadirsi che il diritto di critica e le asserite esigenze difensive operano nei limiti della continenza, ampiamente travalicata ove si accusino le Istituzioni forensi di malaffare e abuso delle funzioni.

d) Riguardo alla condanna per aver registrato a sua insaputa il giornalista [OMISSIS], può, al contrario, concludersi per l'irrelevanza disciplinare del comportamento riguardo, trattandosi di un mezzo di difesa che ha permesso alla ricorrente di affermare la grave violazione avvenuta a suo danno.

Il motivo, in conclusione, va parzialmente accolto nei termini sopra specificati.

7. La Difesa articola i motivi nn. 4 e 5 con riferimento ai Capi D) ed E) di incolpazione, trattati congiuntamente dalla decisione impugnata che li ha ritenuti strettamente connessi in quanto attinenti a condotte finalizzate al medesimo obiettivo volto all'accaparramento di clientela (art. 37) oltre che attraverso l'ostentazione di uno stile di vita lussuoso, altresì proponendo vantaggi economici impropri tramite un'offerta di prestazioni a "prezzi simbolici o bassamente commerciali" volta a suggestionare il cliente, nonché violando l'art. 63 CDF. La decisione in particolare riferisce del grave episodio consistito nel far credere al pubblico social che una donna vittima di violenza stesse raccontando la propria storia in un'intervista.

In realtà, come ammesso in sede dibattimentale, si trattava della collega avv. [OMISSIS] che recitava la parte, "ripresa di spalle", secondo un accordo preventivo tra le due. Quanto a tale specifico profilo non coglie nel segno la censura della ricorrente di una presunta violazione del principio di correlazione, in quanto la condotta, pur non descritta nella sua esatta materialità dal capo E dell'incolpazione, ricade nella contestazione volta a stigmatizzare l'uso di interviste e social per attirare clientela e di porre in errore i terzi «in particolar modo in materia di risarcimento danni a vittime di violenza».

Il CDD ha rilevato che le tecniche sopra menzionate – dichiaratamente dirette a raggiungere la più ampia platea di potenziali clienti – hanno consentito all'avvocata [OMISSIS], per sua espressa ammissione, di aver acquisito 8 o 9 mandati professionali da donne vittime di violenza che l'avevano contattata proprio grazie all'attivazione del profilo social.

a) Con i motivi quattro e cinque, la ricorrente innanzitutto contesta la rilevanza disciplinare delle condotte ascritte in quanto non assunte nell'esercizio della professione e non sussumbili in esso se non attribuendo eccessivo e improprio valore alla titolazione del profilo – dclegalshow. La censura non coglie nel segno visto il chiaro riferimento, sia su tale profilo, sia nelle interviste, alla professione svolta e a "strumenti" propri di questa. Inoltre, è la stessa presentazione del profilo social a indicare quanto segue: «Un avvocato e la sua vita. Il mondo Legal. Lo show legale diventerà reale».

La doglianza, pertanto, va rigettata.

b) Ancora la Difesa esclude la sussistenza di nesso causale tra l'ostentazione di una "vita di lusso" e l'accaparramento di clientela, reputando congetturale l'idea che un utente decida di rivolgersi a un avvocato solo perché lo vede in vacanza o con abiti lussuosi. Doglianza questa da rigettarsi non soltanto per quanto poco sopra riferito nonché sulla scorta dell'intento dell'incolpata e dell'effetto della condotta (incremento contatti e mandati, sia pur esiguo) entrambi espressamente ammessi dall'incolpata.

Né coglie nel segno la tesi secondo la quale nella specie manchi un'offerta diretta di prestazioni a una persona determinata per uno specifico affare asseritamente richiesta dall'art. 37, comma 5 CDF e, specularmente, va rigettata l'eccezione secondo cui il web non integrerebbe la materialità del "luogo pubblico" previsto dall'art. 37, comma 4.

L'art. 37, comma 1 vieta in ogni caso e in generale all'Avvocato di acquisire rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro, correttezza e decoro sicuramente travalicati dall'Avv. [OMISSIS] là dove per un verso ha strumentalizzato a fini pubblicitari il suo stile di vita presentando all'indifferenziato pubblico del web e della stampa la

professione che svolge in modo poco consono ai valori che la ispirano (neppure è il caso di richiamare nuovamente immagini che accostano la toga e i codici a scene di seminudità); per altro verso ove, con ciò violando l'art. 63 comma 1 CDF, ha inciso sull'affidamento degli ignari terzi attraverso un'informazione ingannevole costituita da una falsa intervista a donna vittima di violenza.

Non assume rilievo a quest'ultimo proposito la prospettazione difensiva che descrive l'iniziativa della [OMISSIS] come animata da un sentimento genuino di solidarietà sociale, volto a tutelare soggetti deboli. Va ribadito nuovamente che per l'integrazione dell'illecito disciplinare risulta sufficiente la *suas* della condotta, inoltre va da considerato un lato che il fine dichiarato non scrimina la condotta fraudolenta scientemente posta in essere e d'altro lato che la realizzazione di tale fine avrebbe potuto essere raggiunta mediante attività e comportamenti consoni al decoro proprio della professione e al rispetto dovuto a soggetti – le vittime di violenza – versanti in particolari situazioni di vulnerabilità.

8. Con il sesto motivo, la ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio irrogato e del percorso logico argomentativo utilizzato dal CDD per giungervi, censurando sia la decisione di ritenere aggravate le singole violazioni analizzate e sia il giudizio sulla gravità delle stesse. Ritiene la sanzione irrogata eccessiva e sproporzionata avuto riguardo alla sostanza dei fatti che non sono stati compiuti nell'esercizio dell'attività professionale e che hanno costituito una legittima reazione rispetto alla fuga di notizie rilevate dal COA di Torino. Infine, la ricorrente ritiene che nel bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti il CDD non avrebbe tenuto debitamente conto delle prime, costituite dallo stato emotivo in cui si trovava l'incolpata, dalla giovane età, dall'assenza di precedenti disciplinari e dal comportamento corretto e collaborativo tenuto da questa durante il procedimento disciplinare.

Il motivo di ricorso può essere accolto nei termini che seguono.

In conformità a quanto previsto dall'art. 21 CDF, la sanzione da irrogare deve tener conto di tutte le circostanze e deve essere emessa dopo aver valutato globalmente il comportamento dell'avvocato e non costituisce la somma delle singole violazioni contestate, operazione che pare aver effettuato il CDD di Torino, "sommando" le sanzioni previste per i diversi addebiti considerati nei capi di incolpazione (cfr. da ultimo, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 23 luglio 2025).

Il comportamento complessivo della ricorrente, che si è estrinsecato nelle immagini pubblicate sui social, nelle interviste rilasciate espressive di commenti lesivi della dignità della categoria professionale e dei colleghi rappresentanti delle Istituzioni, nel rapporto spasmodico con la stampa, oltre che nella rappresentazione della professione forense come

“uno show”, tanto da simulare un’intervista con una finta vittima di violenza, e associando gli strumenti propri dell’esercizio della professione ad uno stile di vita lussuoso e libertino anche al fine di accaparramento di clientela, denota un grave comportamento violativo, come detto in motivazione, dei canoni deontologici singolarmente contestati.

Invocare da parte della ricorrente la provocazione subita, non tiene conto che il profilo social esisteva già prima degli “scontri” con il COA di iscrizione e che in ogni caso non giustifica i comportamenti assunti.

La sanzione va, tuttavia mitigata, riducendo la sospensione dell’esercizio della professione a sei mesi, in ragione della riforma della decisione con riferimento alla condanna per condotte non contestate regolarmente per come descritte in motivazione, nonché valorizzando l’assenza di precedenti disciplinari e la giovane età dell’incolpata che rileva in termini mancanza di esperienza e piena consapevolezza degli avvenimenti e dei comportamenti da tenere (conf. Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 438 del 23 novembre 2024).

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente i motivi di ricorso nn. 1, 3 e 6 nei termini di cui in motivazione e per l’effetto ridetermina la sanzione in sei mesi di sospensione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2026;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 3 giugno 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all’originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

